

ADEMPIMENTI

Banca responsabile per l'esito negativo dell'F24 non completo

di **Alessandro Bonuzzi**

La banca ha l'obbligo di informare **senza indugio** il cliente della **mancata esecuzione dell'F24** affidatole, in ossequio ai principi che governano il **contratto di mandato**. In caso di **scarto** della delega e di **omessa tempestiva comunicazione**, l'istituto è quindi **responsabile** del danno che ne consegue, ancorché il pagamento non sia andato a buon fine per l'**errata compilazione dell'F24 imputabile al cliente**.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 20640 del 31.07.2019**.

Un cliente ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la "propria" banca, chiedendone la condanna al **risarcimento dei danni** conseguenti all'**omessa comunicazione** dell'esito negativo del mandato conferito per il pagamento di somme dovute a titolo di **Irpef** mediante **modulo F24 non compilato in modo completo**, deducendo **responsabilità contrattuale** dell'istituto, sia con riferimento alla disciplina del **mandato**, sia con riferimento al rapporto di **conto corrente** e ai conseguenti obblighi informativi.

Il Giudice di Pace ha **respinto** la domanda del ricorrente, attribuendo **rilievo** all'**errata compilazione** dell'F24 da parte dello stesso. Con il **medesimo esito** si è concluso anche il **giudizio di secondo grado**.

Il contribuente ha, perciò, **proposto ricorso per Cassazione**, rilevando l'errore commesso dal giudice di merito per non aver valutato gli **adempimenti** a carico della banca, tra cui quello dell'**immediata informativa** da dare al correntista circa lo scarto della delega di pagamento.

Tale comunicazione, infatti, sarebbe avvenuta solo con la ricezione da parte del cliente dell'**estratto conto trimestrale**, ben **oltre** la data in cui **avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento dell'imposta**, provocando così l'emissione della **cartella di pagamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La **Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente**. A parere dei giudici di legittimità, a **prescindere** dall'obbligo da parte della banca di **verificare** la **correttezza** e la **completezza** dell'F24, l'istituto avrebbe dovuto quantomeno **informare senza indugio** il cliente della **mancata esecuzione del pagamento**.

Difatti, siccome, ai sensi dell'[articolo 1856 cod. civ.](#), la banca risponde secondo le regole del **mandato** quanto agli **incarichi ricevuti** dal **correntista** e da qualsiasi **altro cliente**, trovano applicazione i **principi** che regolano tale fattispecie contrattuale, secondo cui il **mandatario**:

- deve compiere tutti gli **atti necessari** all'assolvimento del compito ([articolo 1708 cod. civ.](#));
- è tenuto ad adempiere ai propri obblighi con la **diligenza del buon padre di famiglia** ([articolo 1710 cod. civ.](#));
- in relazione allo svolgimento dell'attività per cui è **specializzato**, deve assolvere le relative obbligazioni con **diligenza professionale** ([articolo 1176 cod. civ.](#));
- deve **informare** il mandante delle **circostanze sopravvenute** che incidono sul mandato ([articolo 1710 cod. civ.](#)).

La **comunicazione** dello scarto avvenuta con l'invio dell'**estratto conto trimestrale non** può essere ritenuta **tempestiva**, atteso che, a fronte della **scadenza** del versamento dell'Irpef fissata in data **13 novembre 2006**, essa è avvenuta necessariamente una volta **decorso** il **31 dicembre 2006**.

A nulla rileva il fatto che la banca abbia **tentato** di **contattare telefonicamente** il **cliente senza successo** in data 9 novembre 2006, poiché non ha dimostrato né di aver riprovato a chiamarlo, né di avergli inviato **immediata comunicazione** con lo **strumento più rapido**, presso il suo **domicilio**.

Per tutto ciò la Suprema Corte ha disposto il **rinvio** del giudizio al **giudice merito**, al quale competerà stabilire **se** e **quali pregiudizi** siano stati determinati dal **ritardo** fra:

- il momento di **accertata impossibilità di esecuzione dell'operazione**, collocabile al più tardi in data 9 novembre 2006, e
- la data di **effettiva comunicazione** al cliente dello scarto dell'F24, mediante l'invio dell'estratto conto.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >